II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 21 dicembre 1976

che modifica il regolamento finanziario 73/91/CECA, CEE, Euratom applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

(76/919/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78, settimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che il regolamento finanziario 73/91/CECA, CEE, Euratom, del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [2], modificato dal regolamento finanziario 76/892/CECA, CEE, Euratom [3], prevede all'articolo 16 bis la possibilità di una distinzione fra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento nei riguardi di talune azioni comunitarie che si ripartiscono su diversi esercizi ;

considerando che, ai termini di detto regolamento, una iscrizione in stanziamenti d'impegno può ugualmente aver luogo per altre operazioni espressamente previste da un regolamento finanziario ; che occorre attualmente specificare talune operazioni di questo tipo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO :

Articolo 1

All'articolo 16 bis del regolamento finanziario 73/91/CECA, CEE, Euratom, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4. In occasione del dibattito sul bilancio potranno fare l'oggetto di una iscrizione in stanziamenti d'impegno :

— le ricerche pilota nella lotta contro la povertà,

— le azioni nel settore degli idrocarburi,

— la ricerca nel settore dell'uranio,

— il piano d'azione triennale in materia d'informazione e di documentazione scientifiche e tecniche,

— il secondo programma informatica,

— il Fondo sociale europeo,

— il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento,

— altre operazioni per le quali un regolamento finanziario prevederà un'iscrizione in stanziamenti d'impegno. »

Articolo 2

Il presente regolamento finanziario entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] Parere reso il 14. 12. 1976 (non ancora apparso nella GU).
[2] GU n. L 116 del 1°. 5. 1973, pag. 1.
[3] GU n. L 333 del 2. 12. 1976, pag. 24.

Il presente regolamento finanziario è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE